

COMUNE di
PADULI

PIANO REGOLATORE GENERALE

(L. n. 1150 del 17.08.1942 art. 7 e succ. mod. ed int. - L.R. n. 14 del 20.03.1982 e succ. mod. ed int.)

VARIANTE

- delib. di C.C. n. 39 del 14.11.2002 (adozione)
- delib. di C.P. n. 89 del 07.07.2003 (approvazione)
- delib. di C.P. n. 150 del 03.12.2003 (approvaz. definitiva)

con le modifiche e gli adeguamenti introdotti a seguito del
D.P.G.R.C. n.0237 del 16.04.2004 (ammissione al Visto di Conformità)

	elaborato serie "F" - Fascicolati	sigla	numero
	NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO	F2*	02

collaboratori: arch. VALENTINA GRIMALDI - GERARDO PARZIALE

progetto: **PIO CASTIELLO** (architetto)

Modifiche e prescrizioni normative

decise con voto CTR n. 1870 del 24/04/2003 e delib. di C.P. n. 89 del 07/07/2003

Art.12, pag.15
Art.13, pag.16
Art.14, pag.17
Art.15, pag.18
Art.16, pag.20
Art.17, pag.21
Art.18, pag.22
Art.20, pag.25
Art.22, pag.26
Art.22, pag.28
Art.24, pag.31
Art.25, pag.32
Art.28, pag.34
Art.32, pag.37

Modifiche normative

di cui al DP Regione Campania n.237 del 16/04/2004

Art.1, pag.4
Art.4, pag.6
Art.5, pag.8
Art.6, pag.8
Art.7, pag.9
Art.8, pag.9
Art.12, pag.15
Art.13, pag.16
Art.15, pag.18
Art.16, pag.19-20
Art.20, pag.25
Art.22, pag.27
Art.28, pag.34
Art.34, pag.37
Art.35, pag.38
Art.37, pag.45

SOMMARIO

SOMMARIO	1
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 CAMPO D’APPLICAZIONE	3
ART. 2 ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE	4
ART. 3 PRESCRIZIONI DI NATURA GEOLOGICA E GEOSISMICA	5
ART. 4 VINCOLO IDROGEOLOGICO	6
ART. 5 ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE.....	6
ART. 6 MISURE DI SALVAGUARDIA	8
ART. 7 ABUSIVISMO EDILIZIO.....	9
ART. 8 * RILASCIO DEL NULLA OSTA IN DEROGA ALLE PRESENTI NORME	9
ART.9 INDICI E DEI PARAMETRI: ABBREVIAZIONI.....	9
TITOLO II – DISCIPLINA D’USO DEL TERRITORIO COMUNALE E MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEI SUOLI.....	11
ART. 10 DISCIPLINA D’USO DEL TERRITORIO COMUNALE	11
a) - Edilizia a prevalenza residenziale, misto residenziale, commerciale	11
b) – Edilizia a prevalenza produttiva	11
c) – Uso Agricolo	12
d) – Attrezzature pubbliche e private.....	12
e) – Valorizzazione ambientale e paesistica	12
f) – Aree a verde vincolato.....	12
g) – Fasce di rispetto	12
ART. 11 ZONA A – CONSERVAZIONE DEL CENTRO STORICO (ART.2 D.I. 1444/68)13	
ART. 12 ZONA B1 – COMPLETAMENTO DENSO DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	15
ART. 13 ZONA B2 – COMPLETAMENTO RADO DEL TESSUTO URBANO MODERNO ..	16
ART. 14 ZONA B3 – RISTRUTTURAZIONE DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO ..	17
ART. 15 ZONA B4 – RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO URBANO MARGINALE	18
ART. 16 ZONA C1 – INTEGRAZIONE RESIDENZIALE PRIVATA	19
ART. 17 ZONA C2 – ESPANSIONE RESIDENZIALE PRIVATA	21

ART. 18 ZONA CP – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	22
ART. 19 ZONA D1 – PRODUTTIVA INDUSTRIALE	23
ART. 20 ZONA D2 – PRODUTTIVA COMMERCIALE E ARTIGIANALE.....	24
ART. 21 ZONA D3 – PRODUTTIVA ARTISTICO-ARTIGIANALE	25
ART. 22 ZONA EO – AGRICOLA ORDINARIA	26
ART. 23 ZONA EP – AGRICOLA PRODUTTIVA	29
ART. 24 ZONA ET – AGRICOLA DI TUTELA DEL PAESAGGIO FLUVIALE.....	30
ART. 25 ZONA ES – AGRICOLA DI SALVAGUARDIA PERIURBANA.....	31
ART. 26 ZONA ER – AGRICOLA INSEDIATIVA (RIQUALIFICAZIONE DELLE PREESISTENZE RURALI)	32
ART. 27 ZONA F1 – ATTREZZATURE COMUNALI PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO .	33
ART. 28 ZONA F2 – ATTREZZATURE DI INTERESSE SOCIALE E TERRITORIALE	34
ART. 29 ZONA F3– ATTREZZATURE RELIGIOSE.....	35
ART. 30 ZONA F4 – ATTREZZATURE CIMITERIALI	35
ART. 31 ZONA F5 – ATTREZZATURE ECO-AMBIENTALI.....	35
ART. 32 ZONA T – AREA DI VALORIZZAZIONE TURISTICA	36
ART. 33 ZONA V1 – VERDE RISERVATA A CALAMITÀ NATURALI (CIRC. N°4D.P.C./87 DEL 19/02/87)	37
ART. 34 ZONA V2 – VERDE DI TUTELA DELLE AREE MARGINALI ALL’EDIFICATO	37
ART. 35 FASCIA DI RISPETTO STRADALE	38
ART. 36 FASCIA DI RISPETTO FLUVIALE (L.R. 14/82)	44
ART. 37 FASCIA DI RISPETTO FERROVIA (D.P.R. 753/80).....	44
ART. 38 FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE (L.R. 14/82 – L. 166/2002)	45
ART. 39 FASCIA DI RISPETTO ELETTRDOTTO (D.P.C.M. 23 APRILE 1992).....	45
ART. 40 FASCIA DI RISPETTO METANODOTTO.....	46
ART. 41 FASCIA DI RISPETTO ACQUEDOTTO.....	46
ART. 42 TUTELA DELLE SORGENTI D’ACQUA SOTTERRANEE	47

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1***Campo d'applicazione***

L'intero territorio del Comune di **PADULI** è sottoposto alle presenti norme di Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Regolamento Edilizio (R.E.) nonché alle disposizioni generali di legge in materia urbanistica.

Si richiamano in particolare:

- L. n° 1150 del 17/08/1942 e successive modifiche ed integrazioni;
- L. n° 10 del 28/01/1977 e successive modificazioni;
- L. n° 457 del 5/08/1978;
- L. R. n° 39 del 16/10/1978;
- L. R. n° 14 del 20/03/1982;
- L. R. n° 17 del 20/03/1982;
- L. n° 80 del 18/04/1984;
- L. R. n° 02 del 02/01/1987;
- L. n° 122 del 24/03/1989;
- L.R. n° 3 del 19/02/1996 ;
- L. n° 662 del 23/12/1996;
- L. n° 127 del 17/05/1997;
- L. n° 136 del 30/04/1999;
- Direttiva M. LL.PP. (G.U. n° 58 dell'11/03/1999);
- L.R. n° 1 del 07/01/2000;
- L.R. n.19 del 28/11/2001;
- L.R. n.12 del 25/07/2002;
- L.R. n. 26 del 18/10/2002

Ogni attività comportante trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e l'esecuzione delle opere è subordinata al rilascio *di permesso di costruire** da parte del Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico Comunale *o alla presentazione di denuncia di inizio attività**, conformemente a quanto stabilito dallo Statuto dell'Ente e dai Regolamenti attuativi.

ART. 2

Elementi costitutivi del Piano Regolatore Generale

- 01 - F1 - Relazione Illustrativa
- 02 - F2 - Norme per l'Attuazione del Piano
- 03 - A1 - Inquadramento Territoriale: Contesto Provinciale
- 04 - A2 - Corografia: Comuni contermini
- 05 - A3 - Planimetria Catastale
- 06 - A4.a - Pianificazione pregressa e perimetrazione urbana
- 07 - A4.b - Pianificazione pregressa e perimetrazione urbana
- 08 - A4.c - Pianificazione pregressa e perimetrazione urbana
- 09 - A5.a - Reti infrastrutturali esistenti
- 10 - A5.b - Reti infrastrutturali esistenti
- 11 - A5.c - Reti infrastrutturali esistenti
- 12 - A6 - Edificato esistente: conservazione e destinazione d'uso
- 13 - P1.a - Zonizzazione Generale
- 14 - P1.b - Zonizzazione Generale
- 15 - P1.c - Zonizzazione Generale
- 16 - P2 - Zonizzazione e destinazione d'uso
- 17 - P3 - Standard urbanistici – Viabilità
- 18 - P4.a - Vincoli

* Modificato a seguito del D.P. Regione Campania n.237 del 16.04.2004.

19 - P4.b - Vincoli

20 - P4.c - Vincoli

Allegati carta dell'uso agricolo e delle attività colturali in atto:

A - Relazione illustrativa

B/a - Carta dell'uso agricolo e delle attività colturali in atto: Zonizzazione

B/b - Carta dell'uso agricolo e delle attività colturali in atto: Zonizzazione

B/c - Carta dell'uso agricolo e delle attività colturali in atto: Zonizzazione

ART. 3

Prescrizioni di natura geologica e geosismica

Le attività edilizie e di trasformazione territoriale sono attuate nel pieno rispetto del Piano Straordinario dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno per la rimozione *del rischio idrogeologico* e dal Piano *Stralcio per la difesa dalle alluvioni* per le aste principali del fiume Volturno. Per le aree classificate come “*Aree di attenzione*”, “*Aree con beni a rischio*”, “*Aree di alta attenzione*” e “*Aree a rischio molto elevato*” dal predetto Piano Straordinario nonché in quelle indicate dal geologo negli elaborati grafici allegati alla perizia geologica, a prescindere dalla loro classificazione urbanistica nel P.R.G. è inibita ogni forma di edificazione ex-novo e di incrementi di cubatura per gli edifici esistenti.

Gli interventi ammessi nelle suddette aree sono quelli previsti dai predetti Piani dell'Autorità di Bacino. Qualora dovessero sussistere incoerenze tra le previsioni grafiche e normative del presente Piano e le previsioni del Piano Straordinario citato e del Piano *Stralcio per la difesa dalle alluvioni* per le aste principali del fiume Volturno., prevalgono le disposizioni di quest'ultimi strumenti dell'Autorità di Bacino.

Si applica inoltre, in quanto compatibile con le presenti norme, tutta la normativa tecnica vigente emanata in forza delle Leggi 02/02/1974 n°64 e 05/11/1971 n°1086 ed in particolare del D.M. 16/01/1996 (G.U. n°29 del

05/02/1996) “NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE” e della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 10.04.1997 n.65 “ISTRUZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE”.

ART. 4 *

Vincolo Idrogeologico

La trasformazione o il mutamento di destinazione dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico sono subordinati alla preventiva autorizzazione, ai sensi degli artt. 22 o 23 della L.R. n. 13 del 28.02.87 e dell'art.24 della L.R. n. 11 del 07.05.96

ART. 5

Attuazione del Piano Regolatore Generale

Il Piano Regolatore Generale si attua mediante Intervento Urbanistico Preventivo previa formazione di Piani Urbanistici Esecutivi sia di iniziativa pubblica che privata, nonché mediante interventi edilizi diretti e piani specifici di settore.

1. Piani Urbanistici Esecutivi:

- a) Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica aventi anche valore di Recupero di cui all'art. 14 L. n. 1150/42 – L.R. n. 14/82 – L. n. 457/78;
- b) Programmi Integrati di Intervento di cui all’art. 16 della L. 179/92 e L. R. n. 3/96 e 26/02;
- c) Piani per gli Insediamenti Produttivi di cui all’art. 27 della L. n. 865 del 22/10/71 e succ. mod. ed integr.;
- d) Piani di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare di cui alla L. n. 167/62;

* Modificato a seguito del D.P. Regione Campania n.237 del 16.04.2004.

e) Piani di Lottizzazione convenzionata ai sensi dell'art. 28 della L. n. 1150/42.

2. Piani Urbanistici di Settore:

- a) Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo commerciale (L.R. n. 1/2000);
- b) Piano Urbano del Traffico e dei Parcheggi (L. n. 122/89);
- c) Piano Illuminotecnico comunale (L.R.12/2002);
- d) Piano del Verde;
- e) Piani dei Sottoservizi (PUGGS) di cui alla direttiva del Ministero dei LL.PP. (G.U. n° 58 dell'11/03/1999).

Nonché ogni altro particolare settore oggetto della pianificazione generale.

Le singole Zone di P.R.G. disciplinano le modalità per l'insediamento delle attività commerciali laddove previsto dallo Strumento d'Intervento per l'Apparato Distributivo. Coerentemente con detto Strumento, le attività esistenti esterne agli ambiti da esso individuati possono mantenere la destinazione commerciale e le superfici di vendita esistenti, nonché adeguare queste ultime alla superficie massima consentita per le rispettive categorie di appartenenza, secondo la classificazione di cui all'art2 della L.R.n.1/2000.

3. Intervento Edilizio diretto:

In tutte le zone del territorio comunale ove non è prescritto un intervento urbanistico preventivo, e comunque per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, restauro scientifico, nonché per gli interventi di ristrutturazione edilizia, il Piano Regolatore Generale si attua per intervento edilizio diretto secondo le modalità della L.R. n.19 del 28/11/2001 (BURC n.64 del 3/12/2001) e del Regolamento approvato con delibera di G.R. n.5261 del 31/10/2002.

L'intervento edilizio diretto, in coerenza con le presenti Norme, è subordinato nei diversi casi prescritti al rilascio di:

- *permesso di costruire* *;
- *denuncia di inizio attività* *.

L'intervento edilizio diretto può essere effettuato sia da operatori pubblici sia da privati, alle condizioni prescritte dalle presenti Norme, anche mediante edificazione a confine, prevista per le singole zone omogenee, se espressamente concordate tra le parti. Gli *atti abilitativi edilizi* * emanati prima dell'adozione del presente PRG conservano validità ed efficacia.

ART. 6

Misure di salvaguardia

A partire dalla data di esecutività della delibera Consiliare di adozione del Piano Regolatore Generale e fino alla sua approvazione definitiva, e comunque non oltre 5 (cinque) anni dalla delibera di adozione, se trasmesso entro un anno, e non oltre 3 (tre) anni se trasmesso dopo un anno, è fatto obbligo al Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico Comunale di sospendere le proprie determinazioni sulle *richieste di permesso di costruire e denuncia di inizio attività* * quando ravvisi che queste siano in contrasto con le disposizioni normative e grafiche del Piano Regolatore Generale adottato e non ancora approvato. Le misure di salvaguardia, già previste come discrezionali dalla legge 3 novembre 1952, sono rese obbligatorie **dall'art.12 del D.P.R. n.380/2001** *. Le misure di salvaguardia di cui innanzi hanno lo scopo di impedire interventi edilizi ed urbanistici contrastanti con il Piano Regolatore Generale adottato e non ancora approvato.

* Modificato a seguito del D.P. Regione Campania n.237 del 16.04.2004.

ART. 7***Abusivismo Edilizio***

Il permesso di costruire* per le costruzioni realizzate in difformità e/o in assenza di precedenti Concessioni Edilizie e/o Autorizzazioni, *nei termini* previsti dalla vigente legge sul condono edilizio, è disciplinato secondo la Circolare LL.PP. n. 2241/UL del 17.06.95 (S.O. della G.U. n. 192 del 18.08.95).

Le costruzioni realizzate in difformità e/o in assenza ***di titolo abilitativo edilizio****, *dopo i termini* previsti dalla vigente legge sul condono edilizio, ai fini della loro collocazione urbanistica sono da considerarsi interventi assoggettati alla normativa della zona entro la quale ricadono, secondo le suddivisioni operate in sede di zonizzazione funzionale e destinazioni d'uso del presente Piano Regolatore Generale.

ART. 8 ****Rilascio del nulla osta in deroga alle presenti norme***

È consentito il rilascio di ***permesso di costruire**** in deroga alle destinazioni d'uso del Piano Regolatore Generale e alle presenti Norme solo in presenza di *prevalenti interessi pubblici sotto il profilo economico occupazionale*, previa deliberazione del Consiglio Comunale.

Per i progetti di attività produttive che determinano necessità di variante agli strumenti urbanistici vigenti sono applicabili le procedure di cui all'art.5 del D.P.R. n.447/98.

ART.9***Indici e dei parametri: abbreviazioni***

Il Regolamento Edilizio Comunale stabilisce le definizioni, i significati e le modalità di applicazione degli indici e parametri di seguito riportati:

* Modificato a seguito del D.P. Regione Campania n.237 del 16.04.2004.

- 01) **St** – Superficie territoriale (Ha)
- 02) **It** – Indice di fabbricabilità territoriale (mc/mq)
- 03) **Sm** – Superficie minima di intervento (ha)
- 04) **Sf** – Superficie fondiaria (mq)
- 05) **If** – Indice di fabbricabilità fondiario (mc/mq)
- 06) **Iu** – Indice di utilizzazione edilizia (mq/mq)
- 07) **Sl** – Superficie minima del lotto (mq)
- 08) **Rc** – Rapporto di copertura (mq/mq)
- 09) **Sc** – Superficie coperta di un edificio (mq)
- 10) **Su** – Superficie utile abitativa (mq)
- 11) **Snr** – Superficie non residenziale (mq)
- 12) **S** – Superficie complessiva (mq)
- 13) **Sp** – Superficie parcheggi (mq)
- 14) **V** – Volume lordo di un edificio (mc)
- 15) **Lg** – Linea di gronda
- 16) **Hf** – Altezza delle fronti di un edificio (m)
- 17) **H** – Altezza della costruzione (m)
- 18) **Fs** – Filo esterno
- 19) **Df** – Distanza tra le fronti (m)
- 20) **Ds** – Distanza dal filo stradale (m)
- 21) **Dc** – Distanza dai confini di proprietà (m)
- 22) **Np** – Numero dei piani (n)
- 23) **Lm** – Lunghezza massima delle fronti (m)
- 24) **Ip** – Indice di piantumazione (n/ha)

**TITOLO II – DISCIPLINA D’USO DEL TERRITORIO
COMUNALE E MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEI SUOLI**

ART. 10

Disciplina d’uso del territorio comunale

La destinazione d’uso di ogni singola area è definita sulle tavole n° 13-14-15 *P1a-b-c Zonizzazione Generale* relative all'intero territorio comunale, redatte in scala 1:5.000 e sulla tavola n° 16 – *P2 Zonizzazione e Destinazione d'Uso* redatta in scala 1:2.000.

I parametri urbanistici ed edilizi di ciascuna zona territoriale omogenea sono definiti dai successivi articoli.

Le destinazioni d’uso del territorio comunale (zone omogenee comprensive delle fasce di rispetto) sono le seguenti:

a) - Edilizia a prevalenza residenziale, misto residenziale, commerciale

Zona A	<i>Conservazione del Centro Storico (art. 2 D.I. 1444/68)</i>
Zona B1	<i>Completamento denso del tessuto urbano consolidato</i>
Zona B2	<i>Completamento rado del tessuto urbano moderno</i>
Zona B3	<i>Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato</i>
Zona B4	<i>Riqualificazione del tessuto urbano marginale</i>
Zona C1	<i>Integrazione residenziale privata</i>
Zona C2	<i>Espansione residenziale privata</i>
Zona CP	<i>Espansione residenziale pubblica</i>

b) – Edilizia a prevalenza produttiva

Zona D1	<i>Produttiva industriale</i>
Zona D2	<i>Produttiva commerciale e artigianale</i>
Zona D3	<i>Produttiva artistico - artigianale</i>

c) – Uso Agricolo

Zona EO *Agricola ordinaria*

Zona EP *Agricola produttiva*

Zona ET *Agricola speciale di tutela del paesaggio fluviale*

Zona ES *Agricola di salvaguardia periurbana*

Zona ER *Agricola insediativa (riqualificazione delle preesistenze rurali)*

d) – Attrezzature pubbliche e private

Zona F1 *Attrezzature comunali pubbliche e di uso pubblico*

Zona F2 *Attrezzature di interesse sociale e territoriale*

Zona F3 *Attrezzature religiose (L.R. 05/03/1990, n° 9)*

Zona F4 *Attrezzature cimiteriali*

Zona F5 *Attrezzature eco-ambientali*

e) – Valorizzazione ambientale e paesistica

Zona T *Aree di valorizzazione turistica*

f) – Aree a verde vincolato

Zona V1 *Verde riservata a calamità naturali (Circ. n°4 D.P.C./87 del 19/02/87)*

Zona V2 *Verde di tutela delle aree marginali all'edificato*

g) – Fasce di rispetto

Fascia di rispetto stradale

Fascia di rispetto fluviale (Dlgs 490/99)

Fascia di rispetto ferrovia

Fascia di rispetto cimiteriale (L.R. 14/82)

Fascia di rispetto elettrodotto

Fascia di rispetto metanodotto

Fascia di rispetto acquedotto

ART. 11***Zona A – Conservazione del Centro Storico (art.2 D.I. 1444/68)***

Tale zona è caratterizzata da particolare interesse storico-urbanistico, nonché dalla presenza di edifici e di elementi architettonici di pregio.

L'utilizzazione ai fini edilizi è subordinata alla formazione di un Piano di Recupero *ex lege* 457/78, nonché a Programmi Integrati di Riqualificazione Urbana *ex L.R.* 3/96 e L.R. 26 del 18/10/2002.

In sede di strumento urbanistico e/o programma esecutivo potranno essere proposti interventi di sostituzione delle superfetazioni così definite:

- *aggiunte* architettonicamente e ambientalmente non qualificate, eseguite rispetto ad edifici preesistenti dopo il 1910;
- *aggiunte* alla consistenza originaria in qualunque tempo eseguiti negli edifici costruiti *ex novo* dopo quella data.

Possono essere proposti interventi di sostituzione e di ricostruzione degli immobili staticamente e igienicamente inadeguati al conseguimento degli standard qualitativi secondo le indicazioni del Piano di Recupero e del Programma integrato.

Il Piano di Recupero dovrà fornire indicazioni particolari e prescrittive al fine di riqualificare il quantum edilizio ed urbanistico esistente.

Per gli edifici degradati possono prevedersi destinazioni ad uso commerciale dei locali situati ai piani terra, compresi i vani aventi accesso da cortili interni e androni, purché siano rispettate le prescrizioni di cui al Cap.II, Titolo II delle Norme di Attuazione del SIAD.

Al fine di incentivare il recupero e il riutilizzo degli edifici degradati o abbandonati, è consentito prevedere il cambio della destinazione d'uso originaria dei suddetti locali, qualora diversa, in destinazione commerciale, purché non si alterino la sagoma e le volumetrie originarie. Non è consentito

il cambio di destinazione originaria da uso commerciale ad altra destinazione d'uso.

Negli edifici sottoposti a vincolo la destinazione commerciale può essere prevista esclusivamente per i locali aventi originariamente conforme destinazione d'uso, nel rispetto delle vigenti norme di tutela.

Nelle aree a rischio idrogeologico, individuate dal Piano Straordinario dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, esterne alla suddetta zona, nonché in quelle indicate dal geologo negli elaborati grafici allegati alla perizia geologica, non è ammessa alcuna trasformazione del territorio che sia in contrasto con le disposizioni del predetto Piano Straordinario.

Fino all'approvazione dello strumento urbanistico esecutivo potranno essere eseguiti gli interventi edilizi di cui alla lettera a) e b) dell'art. 31 della L. 457/78.

ART. 12***Zona B1 – Completamento denso del tessuto urbano consolidato***

Le zone “B1” individuano il tessuto urbano consolidato limitrofo al Centro storico. Si prevede il completamento delle aree residue e la riqualificazione dei fabbricati esistenti. Il piano si attua in tale zona mediante intervento edilizio diretto e mediante formazione di Piano di Recupero ex lege 457/78, nonché Programmi Integrati di Riqualificazione Urbana ex L.R. 3/96 e L.R. n.26 del 18/10/2002 entrambi di iniziativa sia pubblica che privata.

Sono consentite le destinazioni d’uso residenziali e misto residenziali, terziarie, produttive, commerciali se previste dal SIAD.

Per gli adeguamenti igienico-funzionali è possibile la riconversione delle attuali superfici e volumi esistenti. ***Sono ammessi incrementi volumetrici, nei limiti del 10% della cubatura esistente, per l’eventuale necessità di adeguamenti igienici, da comprovare a norma di legge.*****

L’edificazione dei volumi ex novo avverrà mediante applicazione dei seguenti indici e parametri:

If = ***1,9 mc/mq*****

H = 10,50 m

Df = 10,00 m

Dc = 5,00 m o in aderenza per pareti non finestrate

Ds = si applica l’art. 35 delle presenti Norme di Attuazione

È ammesso il cambiamento di destinazione d’uso dei piani terreni da residenze o depositi a commercio o artigianato di servizio (purché le nuove destinazioni non comportino la presenza o lo stoccaggio di sostanze inquinanti pericolose) e dei piani superiori da residenze a terziario privato previo ***permesso di costruire****.

Per gli edifici o gruppi di edifici oggetto di Piano di Recupero di iniziativa privata ex lege 457/78 o ricompresi nei Programmi Integrati ex L.R. 3/96 e L.R. 26/02, la sostituzione edilizia in sito può avvenire mediante adeguamento dell’altezza alle cortine adiacenti o al contesto urbano circostante e comunque non superiore a mt. 7,50, misurata alla gronda.

** Modifica introdotta a seguito di parere CTR Sez. Prov. di Benevento espresso con voto n. 1870 del 24-04-2003.

* Modificato a seguito del D.P. Regione Campania n.237 del 16.04.2004.

ART. 13**Zona B2 – Completamento rado del tessuto urbano moderno**

Le zone “B2” comprendono la parte edilizia a destinazione prevalentemente residenziale di recente formazione.

Il piano si attua in tale zona mediante *intervento diretto**.

Sono consentite le destinazioni d’uso residenziali e misto residenziali, terziarie, produttive, commerciali se prevista dal SIAD.

Per gli adeguamenti igienico-funzionali è possibile la riconversione delle attuali superfici e volumi esistenti. ***Sono ammessi incrementi volumetrici, nei limiti del 10% della cubatura esistente, per l’eventuale necessità di adeguamenti igienici, da comprovare a norma di legge.*****

L’edificazione dei volumi ex novo avverrà mediante applicazione dei seguenti indici e parametri:

If = ***1,36 mc/mq*****

H = 10,50 m

Df = 10,00 m

Dc = 5,00 m (o a confine per pareti non finestrate)

Ds = si applica l’art. 35 delle presenti Norme di Attuazione

È ammesso il cambiamento di destinazione d’uso dei piani terreni da residenze o depositi a commercio o artigianato di servizio (purché le nuove destinazioni non comportino la presenza o lo stoccaggio di sostanze inquinanti pericolose) e dei piani superiori da residenze a terziario privato previo ***permesso di costruire****.

** Modifica introdotta a seguito di parere CTR Sez. Prov. di Benevento espresso con voto n. 1870 del 24-04-2003.

* Modificato a seguito del D.P. Regione Campania n.237 del 16.04.2004.

ART. 14***Zona B3 – Ristrutturazione del tessuto urbano consolidato***

Le zone “B3” sono quelle che costituiscono il tessuto urbano consolidato per il quale si prevede la ristrutturazione urbanistica ed architettonica e l'ulteriore saturazione. La loro utilizzazione sarà regolamentata dalla formazione dei Piani Particolareggiati aventi anche valore di recupero.

Sono ammessi incrementi volumetrici, nei limiti del 10% della cubatura esistente, per l'eventuale necessità di adeguamenti igienici, da comprovare a norma di legge.**

L'eventuale ulteriore utilizzazione edilizia delle aree inedificate sarà regolamentata, in sede di Piano Particolareggiato, mediante applicazione dei seguenti indici e parametri:

It = 1,21 mc/mq**

H = quella media degli edifici esistenti al contorno,
fino ad un max di 10,50 m alla gronda.

Dc = 5,00 m (o a confine per pareti non finestrate)

Lo strumento urbanistico attuativo dovrà indicare le aree da destinare a verde privato e giardini nonché ad ulteriori standard di quartiere nella misura di 12 mq per abitante, aggiuntivi a quelli già definiti dal P.R.G.

Fino all'approvazione del Piano Particolareggiato potranno essere eseguiti i soli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo e restauro.

** Modifica introdotta a seguito di parere CTR Sez. Prov. di Benevento espresso con voto n. 1870 del 24-04-2003.

ART. 15***Zona B4 – Riqualificazione del tessuto urbano marginale***

Le zone “B4” comprendono le aree marginali al centro urbano consolidato e costituite per lo più da edificazioni residenziali pubbliche.

Sono consentite le destinazioni d’uso residenziali e misto residenziali, terziarie, produttive, commerciali se previste dal SIAD.

Sono ammessi incrementi volumetrici, nei limiti del 10% della cubatura esistente, per l’eventuale necessità di adeguamenti igienici, da comprovare a norma di legge.**

Sono ammesse ristrutturazioni edilizie a parità di volumetria preesistente, o nei limiti dell’indice di fabbricabilità fondiaria della zona.

L’attività edilizia avverrà mediante l’applicazione dei seguenti indici e parametri:

<i>If</i>	=	<i>1,52 mc/mq**</i>
<i>H</i>	=	esistente o 10,50 m
<i>Df</i>	=	esistente o 10 m in caso di variazione di sagoma
<i>Dc</i>	=	esistente o 5 m in caso di variazione di sagoma
<i>Ds</i>	=	si applica l’art. 35 delle presenti Norme di Attuazione

** Modifica introdotta a seguito di parere CTR Sez. Prov. di Benevento espresso con voto n. 1870 del 24-04-2003.

ART. 16***Zona C1 – Integrazione residenziale privata***

Le aree, inserite nei vuoti lasciati dalle “smarginature” del tessuto esistente, sono classificate di integrazione residenziale con caratteri estensivi.

L'intera zona è destinata a residenze con relativi servizi ed attività commerciali, se previste dal SIAD, e direzionali.

Il rilascio *dei permessi di costruire** e l'edificazione dei singoli lotti sono subordinati all'approvazione preventiva dei Piani di Lottizzazione Convenzionata.

Le singole lottizzazioni dovranno essere individuate e perimetrare, nei limiti del lotto minimo di lottizzazione o intera sub-zona se inferiore a tale limite, evitando reliquati di superfici al loro esterno.

La volumetria consentita dall'indice territoriale deve intendersi comprensiva delle cubature private, e di quelle relative alle attrezzature pubbliche.

Gli eventuali edifici preesistenti all'interno della lottizzazione vanno computati nel volume massimo ammissibile, determinato applicando l'indice di fabbricabilità territoriale; sono comunque suscettibili di ristrutturazione a parità di volume o di incremento volumetrico in relazione all'edificabilità totale della lottizzazione.

Ai fini della determinazione della partecipazione di ogni lottizzazione alla creazione degli spazi pubblici da destinare a standard urbanistici, la quota di superficie territoriale da cedere gratuitamente all'Amministrazione è determinata nella percentuale del 20 %, al netto degli spazi di circolazione e sosta.

La ripartizione di detta superficie tra le diverse tipologie di attrezzature pubbliche, ai fini della determinazione degli oneri di convenzione, va operata corrispondentemente all'incidenza di ciascuna sul totale, secondo quanto

* Modificato a seguito del D.P. Regione Campania n.237 del 16.04.2004.

indicato dal D.M. n. 1444 del 02/04/1968, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di variare, sempre nell'ambito di quelle pubbliche, alcune delle dette destinazioni.

Per le aree direttamente servite dalle infrastrutture primarie, comunque accessibili dalle strade, nonché per le aree ove oggettivamente non è possibile attuare l'intervento di lottizzazione, per carenza di disponibilità della superficie minima di lottizzazione, è consentito l'intervento edilizio diretto, mediante rilascio di *permesso di costruire** convenzionato recante i modi e i termini circa la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione che entrano a far parte del patrimonio pubblico, con conseguente scomputo del loro valore dal pagamento degli oneri.

In sede di formazione dei piani di lottizzazione occorre reperire all'interno delle zone C1 le aree per gli standard in misura di 12 mq./ab, per verde attrezzato e per parcheggi, nonché si applicheranno i seguenti indici e parametri:

- It*** = 1,14 mc/mq**
- Sm*** = 3000 mq (lotto minimo di lottizzazione, o intera sub-zona se inferiore a tale limite)
- H*** = 7,5 m
- Np*** = 2 (oltre seminterrato e sottotetto)
- Dc*** = 5 m (o a confine per pareti non finestrate)
- Ds*** = si applica l'art. 35 delle presenti Norme di Attuazione.

* Modificato a seguito del D.P. Regione Campania n.237 del 16.04.2004.

** Modifica introdotta a seguito di parere CTR Sez. Prov. di Benevento espresso con voto n. 1870 del 24-04-2003.

ART. 17***Zona C2 – Espansione residenziale privata***

Comprende le parti del territorio, destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino ancora ineditati connesse al tessuto edificato esistente.

L'intera zona è destinata a residenze con relativi servizi ed attività commerciali, se previste dal SIAD, e direzionali.

L'utilizzazione della zona C2 è regolamentata da strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata (Piano di Lottizzazione convenzionata ai sensi della legge 1150/42 e L.R. 14/82) come definita per la zona C1 del precedente articolo.

In sede di formazione dei piani di lottizzazione occorre reperire all'interno delle zone C le aree per gli standard in misura di 12 mq./ab, per verde attrezzato e per parcheggi, e si applicheranno i seguenti indici e parametri.

<i>It</i>	=	<i>0,91 mc/mq</i> **
<i>Sm</i>	=	3000 mq (lotto minimo di lottizzazione, o intera sub-zona se inferiore a tale limite)
<i>H</i>	=	7,5 m
<i>Np</i>	=	2 (oltre seminterrato e sottotetto)
<i>Dc</i>	=	5 m (o a confine per pareti non finestrate)
<i>Ds</i>	=	si applica l'art. 35 delle presenti Norme di Attuazione

** Modifica introdotta a seguito di parere CTR Sez. Prov. di Benevento espresso con voto n. 1870 del 24-04-2003.

ART. 18***Zona CP – Edilizia residenziale pubblica***

Le zone “CP” riguardano aree di espansione residenziale pubblica già direttamente servite da reti urbanizzative primarie.

Il Piano si attua di norma mediante Piani esecutivi PEEP *ex lege* 167/62 e succ. mod. e int.

È facoltà dell’Amministrazione intraprendere e/o autorizzare programmi costruttivi anche mediante intervento edilizio diretto fermo restando la realizzazione di aree a standards nella misura di 12 mq/ab.

Sono altresì ammesse destinazione d’uso non residenziali:

- servizi di carattere locale;
- attività culturali ricreative;
- piccoli uffici e studi professionali;
- esercizi commerciali se previsto dal SIAD;

Gli interventi costruttivi sono realizzati mediante l’applicazione dei seguenti indici e parametri:

$$It = 1,36 \text{ mc/mq}^{**}$$

$$H = 10,50 \text{ m}$$

$$Ds = \text{si applica l’art. 35 delle presenti Norme di Attuazione}$$

** Modifica introdotta a seguito di parere CTR Sez. Prov. di Benevento espresso con voto n. 1870 del 24-04-2003.

ART. 19**Zona D1 – Produttiva industriale**

La Zona D1 comprende le aree del contesto vocazionale produttivo da destinare alla costruzione di impianti produttivi industriali in genere e relativi servizi e le aree parzialmente interessate da impianti esistenti.

Gli interventi edilizi sono subordinati alla formazione del Piano per gli Insedimenti Produttivi di iniziativa pubblica, applicando gli indici e i parametri di seguito riportati.

Iu = 0,6 mq/mq

Sm = 10.000 mq (per le lottizzazioni convenzionate)

Sl = 2.000 mq

Rc = 0,50 mq/mq (del lotto fondiario utilizzabile)

H = 12,00 m alla gronda

Df = 10,00 m (per pareti finestrate)

Dc = 5,00 m

L'edificazione di superfici utili residenziali connesse agli impianti produttivi, per custodia o guardiania e/o di servizio, è consentita nella misura di un alloggio per ciascun insediamento produttivo e per una volumetria massima pari a 400 mc.

In sede di formazione del Piano per gli Insedimenti Produttivi, ai sensi del punto uno dell'art. 5 del D.I. 1444/68 nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili, la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluso le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti. Fino alla redazione del Piano esecutivo di cui sopra, per le aree ricomprese nel PIP vigente, gli interventi e le trasformazioni urbanistiche ed

edilizie sono attuati nel rispetto della normativa del PIP vigente per la parte non in contrasto con il presente articolo.

ART. 20

Zona D2 – Produttiva commerciale e artigianale

La zona D2 riguarda aree specificatamente riservate ad impianti produttivi artigianali e commerciali nonché aree previste per le medie strutture di vendita.

Le previsioni del SIAD vigente rivestono carattere indicativo e non prescrittivo, ovvero non limitano la possibilità di utilizzo per altri scopi produttivi di cui al presente articolo.

Tutte le aree specificatamente destinate a zona D2 sono altresì riservate per la costruzione di edifici e impianti al servizio della piccola industria, per l'artigianato industriale e relativi depositi e magazzini, per attività commerciali all'ingrosso e al dettaglio (media strutture di vendita), coerentemente allo Strumento d'Intervento per l'Apparato Distributivo (art.13, L.R.n.1/2000), cash and carry, distributori carburanti e servizi connessi, centri di stoccaggio per attività turistico-produttive, alberghi, ristoranti, per impiantistica e attrezzature di servizi, studi professionali, uffici, attività terziarie, nonché l'edilizia residenziale connessa.

Il piano si attua in questa zona mediante intervento diretto secondo i seguenti parametri:

Iu = 0,8 mq/mq

Rc = 0,50 mq/mq (del lotto fondiario utilizzabile)

H = 12,00 m alla gronda

Df = 10,00 m (per pareti finestrate)

Dc = 5,00 m (o a confine per pareti non finestrate)

L'edificazione di superfici utili residenziali connesse agli impianti produttivi, per custodia o guardiana e/o di servizio, è consentita nella misura di un alloggio per ciascun insediamento produttivo e per una volumetria massima pari a 400 mc.

Per le attività produttive, commerciali e artigianali esistenti in tutte le zone di PRG è consentito il mantenimento delle destinazioni d'uso nonché l'ampliamento e le ristrutturazioni *nei limiti dei parametri edificatori prescritti per la zona D2 del presente articolo.* **

Per le attività agricole e residenziali esistenti è consentito il proseguimento delle attività e gli interventi previsti per la zona EO – Agricola ordinaria.

Ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.M. 1444/1968, nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq. di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq. di spazio escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art.18 della L. 765/67). *

ART. 21

Zona D3 – Produttiva artistico-artigianale

Comprende aree destinate ad attività artigianale di particolare pregio artistico. Oltre ad ospitare studi artistici ed atelier può essere destinata alla lavorazione e alla produzione seriale di opere d'arte nonché alle residenze degli operatori e degli artisti.

Il piano si attua in questa zona mediante intervento diretto secondo i seguenti parametri:

If = 2,50 mc/mq

Rc = 0,50 mq/mq

H = 10 m

Df = 10,00 m (per pareti finestrate)

Dc = 5,00 m (o a confine per pareti non finestrate)

** Modifica introdotta a seguito di parere CTR Sez. Prov. di Benevento espresso con voto n. 1870 del 24-04-2003.

* Introdotta a seguito del D.P. Regione Campania n.237 del 16.04.2004.

ART. 22
Zona EO – Agricola ordinaria

Le zone agricole indicate con EO, esterne al centro abitato, sono destinate prevalentemente all'esercizio diretto delle attività agricole e all'insediamento di nuclei e abitazioni, edifici ed attrezzature con esse compatibili.

Sono consentite destinazioni diverse in atto alla data di adozione del P.R.G.

Sono consentiti:

- la realizzazione della viabilità interpodereale indispensabile, secondo progetti dettagliati e redatti nelle scale adeguate - comunque non inferiore
- a 1:500 per quanto riguarda il tracciato - che rappresentino esattamente e compiutamente la morfologia del suolo, con sezione, comprensiva di cunette, non superiore a ml 4 e con piazzole di interscambio a distanza non inferiore a ml 200;
- la realizzazione sugli edifici residenziali esistenti, ***purché utilizzati per la conduzione del fondo opportunamente documentata***, ** secondo le procedure previste, di interventi e di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, ovvero di demolizione con ricostruzione a parità di volume e di adeguamento igienico funzionale *una tantum* (esclusivamente ai fini della realizzazione o dell'ampliamento dei servizi igienici e della cucina) è resa possibile conformemente alla L.R. 14/82 prevedendo l'incremento del 20% del volume esistente.
- la realizzazione (o l'ampliamento) di stalle o depositi agricoli rigorosamente connessi con la conduzione di fondi agricoli già dotati di case rurali, con le prescrizioni tipologiche di cui al successivo sotto comma per le pertinenze, entro il limite del 20% di detta casa e comunque non oltre 150 mc.;

** Modifica introdotta a seguito di parere CTR Sez. Prov. di Benevento espresso con voto n. 1870 del 24-04-2003.

- nelle aree ricadenti all'interno delle fasce di rispetto, tale tipo di intervento non è consentito;
- la realizzazione di nuova edilizia rurale rigorosamente connessa con le conduzioni dei fondi nel rispetto degli indici di edificabilità, stabiliti conformemente alla L.R. 14/82 così come modificata dalla L. R. n. 2 del 02/01/87 e L.R. n. 7 del 24/04/98, sulla base di idonea certificazione da allegare alla richiesta di **permesso di costruire** *.

Per le sole residenze:

L'indice di fabbricabilità territoriale, calcolato in relazione alle destinazioni colturali in atto documentate, non potrà superare i seguenti valori, applicando i seguenti valori:

<i>(aree boschive ed incolte)</i>	0,003 mc/mq
<i>(aree seminative)</i>	0,03 mc/mq
<i>(aree a frutteto)</i>	0,05 mc/mq

H = 7,50 m

Df = 10,00 m (o in aderenza)

Dc = 5,00 m (o a confine per pareti non finestrate)

Ds = si applica l'art. 35 delle presenti Norme di Attuazione

Per le pertinenze:

indice di fabbricabilità fondiario pari a 0,09 mc/mq; altezza max 4,50 ml., se al di sotto del volume abitativo; 5,00 ml. (alla gronda), se in corpo di fabbrica separato o in aderenza al corpo di fabbrica dell'abitazione. Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreno anche non contigui ricadenti nella zona EO a condizione che sull'intera area asservita sia trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare su apposita mappa catastale depositata per pubblica consultazione

* Modificato a seguito del D.P. Regione Campania n.237 del 16.04.2004.

presso l'Ufficio Tecnico Comunale. In ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.

Gli interventi di demolizione con ricostruzione, di adeguamento igienico funzionale e di nuova costruzione di cui ai commi precedenti sono assentibili esclusivamente per edifici di cui sia documentata l'utilizzazione per la conduzione agricola del fondo.

E' consentita la realizzazione di serre di protezione delle colture orticole e/o floricole realizzate con strutture leggere e smontabili in ferro e/o legno e coperture in vetro e/o plastica, con esclusione di murature di ogni genere, nel rispetto dei parametri, delle prescrizioni e degli indirizzi di cui alle LL. RR. n. 8/95 e 7/96.

Sono inoltre consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici legittimamente esistenti o condonati, con destinazioni anche commerciali o artigianali. **

La destinazione d'uso commerciale è consentita, come previsto dallo Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo (SIAD), per locali facenti comunque parte di edifici a destinazione prevalentemente residenziale e limitatamente alle specifiche categorie merceologiche connesse e compatibili con la zona, ivi compresi i prodotti di trasformazione e i prodotti necessari alle coltivazioni. Gli indici e i parametri da applicare in tal caso sono quelli stabiliti dal presente articolo per le costruzioni residenziali.

Nelle porzioni di territorio individuate come instabili dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno prevalgono le disposizioni e i divieti di cui al relativo Piano Straordinario in materia di rischio idrogeologico.

Per ogni edificio produttivo è prevista la installazione di idoneo impianto di smaltimento e/o di trattamento delle acque reflue; per gli edifici residenziali è

** Modifica introdotta a seguito di parere CTR Sez. Prov. di Benevento espresso con voto n. 1870 del 24-04-2003.

prescritta la installazione di vasche Imhoff o impianti similari.

Gli impianti zootecnici per l'allevamento di bestiame ovino e bovino devono essere ubicati ad almeno 100 m rispetto a fabbricati di terzi destinati a residenza o attività produttive o attrezzature pubbliche o private.

ART. 23

Zona EP – Agricola produttiva

Tale zona è destinata alla realizzazione di sedi e di impianti per la trasformazione agricola (vinicola, olearia, casearia, ecc.) nonché per la trasformazione agro-alimentare (conserviera e manifatturiera) ad essa connessa. E' consentita l'edificazione diretta mediante ricostruzione di volumi esistenti, anche trasferendo cubature di immobili limitrofi a detta Zona.

Per gli impianti esistenti è consentita la ristrutturazione e l'ampliamento nella misura consentita dall'art. 1 della L.R. n. 7 del 27/04/98.

Per la costruzione degli impianti produttivi di cui sopra si applicano i seguenti indici e parametri

Sl = 2000 mq

Iu = 0,60 mq/mq

Rc = 0,50 mq/mq (del lotto fondiario utilizzabile)

H = 10,00 m

Df = 10,00 m (per pareti finestrate)

Dc = 5,00 m

Ds = si applica l'art. 35 delle presenti Norme di Attuazione

L'edificazione di superfici utili residenziali connesse agli impianti produttivi, per custodia o guardiania e/o di servizio, è consentita nella misura di un alloggio per ciascun insediamento produttivo e per una volumetria massima pari a 400 mc.

I volumi e le superfici esistenti, qualora inseriti nella formazione della strumento urbanistico esecutivo, concorrono alla verifica dell'intero quantum volumetrico realizzabile.

È comunque sempre consentita la conservazione e la costruzione di impianti serricoli a ciclo ininterrotto a norma dell'art. 9 della L.R. n. 8 del 24/03/95. Per gli usi agricoli si applicano gli indici di cui a alla zona EO agricola ordinaria.

ART. 24

Zona ET – Agricola di tutela del paesaggio fluviale

La Zona "ET" riguarda aree di tutela e conservazione del paesaggio fluviale e agrario lungo la fascia del Fiume Tammaro e del Fiume Calore.

Tali aree sono assoggettate a particolare tutela per la salvaguardia dell'ambiente naturale e per favorirne una utilizzazione che rispetti la morfologia del suolo, la vegetazione, le caratteristiche bio-climatiche dell'habitat, le condizioni idro-biologiche.

La disciplina d'uso e d'intervento che sarà specificata in uno con i criteri e le modalità di gestione attraverso la adozione di un Piano attuativo di dettaglio di iniziativa pubblica o privata dovrà identificare e catalogare il paesaggio e le sue componenti fluviali, agrarie e forestali, nonché definire livelli percettivi del paesaggio stesso e fornire un quadro di riferimento organico per gli interventi di riqualificazione paesaggistico ambientale.

Il Piano attuativo, di tutela e conservazione del paesaggio fluviale e rurale, dovrà essere redatto nel pieno rispetto del *Piano Stralcio per la difesa dalle alluvioni per le aste del fiume Volturno* e potrà prevedere nuove realizzazioni di case rurali di forma tipologica unitaria (con abitazione e rustico in un unico fabbricato), per esigenze strettamente connesse alla coltivazione del fondo, mediante l'applicazione degli indici di fabbricabilità ai sensi della L.R. 2/87.

Potrà inoltre prevedere destinazioni d'uso legate allo svago e al tempo libero attraverso iniziative compatibili con le finalità di tutela ambientale.

Sono ammessi gli interventi necessari per la difesa del suolo e per il mantenimento, il potenziamento e la formazione delle sistemazioni a verde.

In sede di Piano attuativo di dettaglio, si utilizzeranno gli indici e i parametri di seguito indicati:

It = 0,10 mc/mq

H = 7,50 m

Df = 20,00 m

Dc = 5,00 m

Ds = si applica l'art. 35 delle presenti Norme di Attuazione

È ammessa la ristrutturazione dei fabbricati ***agricoli come definiti dalla L.R. n. 14/82***** esistenti anche mediante demolizione e ricostruzione con un incremento massimo del 20% per adeguamento igienico funzionale e comunque per destinazioni non pertinenziali.

È sempre ammessa la demolizione e ricostruzione nel rispetto dei parametri esistenti.

ART. 25

Zona ES – Agricola di salvaguardia periurbana

Le aree di bordo all'edificato e classificate aree agricole di salvaguardia periurbana sono assimilate alla disciplina della Zona EO "Agricola Ordinaria", solo per l'edificabilità delle residenze.

In tali zone l'utilizzazione edilizia per la costruzione, ristrutturazione e conservazione di pertinenze agricole, quali stalle, porcilaie, pollai e simili, è interdetta ai fini della salvaguardia della fascia periurbana anche per

** Modifica introdotta a seguito di parere CTR Sez. Prov. di Benevento espresso con voto n. 1870 del 24-04-2003.

consentire il potenziale consolidamento della struttura urbanistica urbanizzata.

È ammessa la ristrutturazione dei fabbricati esistenti anche mediante demolizione e ricostruzione *a parità di volume*.**

È consentita la costruzione ex novo ai fini residenziali e annessi servizi mediante applicazione degli indici e parametri previsti per la zona “EO” – Agricola ordinaria.

ART. 26

Zona ER – Agricola insediativa (riqualificazione delle preesistenze rurali)

La Zona “ER” riguarda aree edificate di origine rurale caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative strutturate come centri rurali.

L’attività edilizia deve essere realizzata con tipologie, materiali e piantumazioni in armonia con gli insediamenti tradizionali del paesaggio rurale. Per le case di abitazione sono sempre consentiti interventi che comportino anche l’ampliamento nella misura massima del 20%, o in caso di fatiscenza, la ricostruzione, previa demolizione, dell’edificio preesistente.

La realizzazione di nuove abitazioni o l’ampliamento di quelle esistenti, nel rispetto dei parametri di altezze e distanze stabilite per la *Zona EO Agricola Ordinaria*, può avvenire anche attraverso la trasformazione totale o parziale di annessi agricoli non più necessari alla conduzione del fondo, e deve essere contenuta in un volume massimo non superiore ad un indice di fabbricabilità rispetto al fondo di 0,3 mc/mq,

Per gli edifici aventi valore storico ed architettonico, gli interventi di recupero non possono prevedere la demolizione ma soltanto il recupero conservativo.

Per la costruzione, la ristrutturazione, la demolizione e ricostruzione o l’ampliamento di impianti produttivi si applica la disciplina per la *Zona EP Agricola Produttiva*.

Per la costruzione, la ristrutturazione, la demolizione e ricostruzione o l'ampliamento di annessi rustici si applica la disciplina per la *Zona EO Agricola*.

Nelle porzioni di territorio individuate come instabili dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno prevalgono le disposizioni e i divieti di cui al relativo Piano Straordinario in materia di rischio idrogeologico.

ART. 27

Zona F1 – Attrezzature comunali pubbliche e di uso pubblico

Le zone F1 riguardano aree riservate alle attrezzature e ai servizi pubblici di interesse locale (standard), così come previsti dal D.I. 1444/68 e dalla successiva legislazione regionale.

La loro estensione globale deve soddisfare le esigenze specifiche delle attrezzature scolastiche, di interesse comune, delle attrezzature sportive, del verde pubblico attrezzato e/o parco urbano e dei parcheggi.

In tali zone il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto previa redazione ed approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione Comunale secondo i seguenti indici e parametri:

a) per le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico:

If = 2,00 mc/mq

Rc = 0,30 mq/mq

Sp = 1 mq/10 mc

Ds = si applica l'art. 35 delle presenti Norme di Attuazione

b) per il verde pubblico attrezzato e per le attrezzature sportive:

If = 0,5 mc/mq

Sp = 1mq/20 mc

Ip = 150 n/ha

ART. 28***Zona F2 – Attrezzature di interesse sociale e territoriale***

La zona F2 riguarda le aree per attrezzature direzionali e sociali di interesse collettivo, di carattere pubblico e privato, quali ad esempio attività socio-culturali, attrezzature partecipative, assistenziali, ricreative, culturali sociali associative, sanitarie, alberghiere, commerciali, sportive non agonistiche, ecc., avente prevalente interesse sovracomunale.

In tali aree, non valutate ai fini della determinazione degli standards urbanistici, il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto di iniziativa pubblica e/o privata, anche in forma consortile mediante ricorso alla “*finanza di progetto*” nel rispetto degli indici e delle prescrizioni di seguito riportate:

If = 3,00 mc/mq

Rc = 0,40 mq/mq

H = 10,50 m

Dc = 10,00 m

Sp = 1mq/10 mc

Le superfici scoperte dovranno interamente essere sistemate a verde vivo e a prato.

Il 30% delle volumetrie complessive può essere destinata a residenze ***a rotazione d'uso.*** **

Ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.M. 1444/1968, nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq. di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq. di spazio escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art.18 della L. 765/67). *

** Modifica introdotta a seguito di parere CTR Sez. Prov. di Benevento espresso con voto n. 1870 del 24-04-2003.

* Introdotta a seguito del D.P. Regione Campania n.237 del 16.04.2004.

ART. 29***Zona F3– Attrezzature religiose***

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n° 9 del 05/03/90 le aree per attrezzature religiose sono state previste in misura tale da rispettare lo standard minimo di 1 mq /ab.

In tali aree il piano si attua mediante intervento edilizio diretto, secondo i seguenti indici e parametri:

If = 2,50 mc/mq

Rc = 0,40 mq/mq

H = 10,00 m

Sp = 1,00 mq/10 mc

Ds = si applica l'art. 35 delle presenti Norme di Attuazione

ART. 30***Zona F4 – Attrezzature cimiteriali***

In tale zona sono consentiti eventuali ampliamenti cimiteriali, costruzioni per servizi cimiteriali, tombe e cappelle private. La costruzione di tombe e cappelle private va disciplinata con apposito Piano Regolatore Cimiteriale.

ART. 31***Zona F5 – Attrezzature eco-ambientali***

Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti ed eseguire tutte le opere necessarie per evitare l'inquinamento del suolo e delle falde ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 32***Zona T – Area di valorizzazione turistica***

La Zona T comprende aree destinate alla realizzazione di attrezzature turistiche ricettive, complete di servizi a pertinenze, impianti sportivi e spazi a verde privato, anche a gestione distinta da quella alberghiera, nonché spazi pubblici e di uso pubblico a verde.

Sono ammessi alberghi, motel, residence, alloggi minimi (con fabbricati che non superino 1.000 mc.), pensioni, villaggi turistici a tipo alberghiero ai sensi del D.P.G.R.C. n° 5116/1985, colonie e le destinazioni a servizi connessi come ristoranti, bar, caffè, pubblici servizi, esercizi commerciali di vicinato, attrezzature per lo sport, lo spettacolo e il tempo libero in genere.

L'utilizzazione della zona T è subordinata alla formazione di Piani Particolareggiati di iniziativa privata (Lottizzazione convenzionata), applicando i seguenti indici e parametri:

It = 0,40 mc/mq

Sm = 5.000 mq

Sl = 1.000 mq

Rc = 0,20 mq/mq

H = 6,00 m

Dc = 5,00 m

Sp = 1 mq/10 mc

Ip = 150 n/ha

Ds = si applica l'art. 35 delle presenti Norme di Attuazione

Almeno il 70% della superficie scoperta dovrà essere sistemata a verde attrezzato ed a servizio di ogni impianto ricettivo (alberghi, residence, ecc..) dovranno essere previste aree per parcheggio nella misura minima di 8 mq/posto letto.

È ammessa la ristrutturazione dei fabbricati esistenti anche mediante demolizione e ricostruzione *a parità di volume*.^{**}

Fino alla formazione dei Piani Particolareggiati è consentito il proseguimento delle attività agricole e gli interventi previsti per la zona agricola ordinaria.

ART. 33

Zona V1 – Verde riservata a calamità naturali (Circ. n°4D.P.C./87 del 19/02/87)

Ai sensi della Circolare del Ministero per il coordinamento della Protezione Civile (Circolare n° 4 del D.P.C./87 del 19/02/87) le aree individuate per insediamenti provvisori in caso di calamità naturali, vanno mantenute inedificate, per tutto il periodo di validità del P.R.G..

ART. 34

Zona V2 – Verde di tutela delle aree marginali all'edificato

Tali zone riguardano aree di verde privato sottoposte a vincolo di inedificabilità totale per realizzare zone di tutela di tutte le parti marginali al tessuto edificato, nonché di rispetto ambientale.

Sono consentiti, *previo relativo titolo abilitativo**, solo interventi di manutenzione straordinaria e/o consolidamento statico con esclusione tassativa di mutamenti di destinazione d'uso e di incrementi sia di volume che di superficie utile;

È comunque consentita la realizzazione di gazebi, chioschi, sistemazione delle aree a verde con relative attrezzature che non comportino una superficie coperta superiore al 10% di quella esistenti.

^{**} Modifica introdotta a seguito di parere CTR Sez. Prov. di Benevento espresso con voto n. 1870 del 24-04-2003.

* Modificato a seguito del D.P. Regione Campania n.237 del 16.04.2004.

ART. 35***Fascia di rispetto stradale***

Gli elaborati grafici indicano la fascia di rispetto stradale lungo la viabilità primaria e secondaria e precisamente mt. 30 per la Strada Statale n° 90 bis.

Per le altre strade, ovvero per le strade per le quali non è stata indicata la fascia di protezione, si rinvia all'applicazione del D. Lgvo n. 285 del 30/04/1992 modificato dal D. Lgvo n. 360 del 10/09/1993, DPR n. 495 del 19/12/1992 modificato dal DPR 16/09/1996 n. 610, come da tabelle di seguito riportate, nonché dalla Circolare 29/12/1997 n. 6709/97 (G.U. n. 38 del 16/12/1998).

È consentito il ripristino degli edifici esistenti con aumenti di volume non superiore al 10% di quello preesistente; è consentito inoltre la realizzazione degli impianti igienico-tecnologici eventualmente mancanti e gli ampliamenti degli edifici esistenti con le limitazioni di seguito distinte per tipologia di strada.

Le opere si realizzano mediante ***singoli titoli abilitativi*** *.

1. Canali – alberature – siepi – piantagioni

fuori dal centro abitato

- a) La distanza dal confine stradale, fuori dal centro abitato, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.;
- b) La distanza dal confine stradale, fuori dal centro abitato, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m;

* Modificato a seguito del D.P. Regione Campania n.237 del 16.04.2004.

- c) La distanza dal confine stradale, fuori dal centro abitato, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali simili, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.
- d) La distanza dal confine stradale, fuori dal centro abitato, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiori ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 5, e per quelli di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

2. Nuove costruzioni – ricostruzioni – ampliamenti fronteggianti strade – muri di cinta - recinzioni.

Le distanze di rispetto dal confine stradale, anche se non esaurientemente e puntualmente indicate negli elaborati grafici, vanno applicate come indicato nelle tabelle A e B allegate.

E' consentita la recinzione di aree prospicienti spazi e strade pubbliche mediante impiego di inferriata metallica.

Qualora il sottostante supporto murario sia di proprietà pubblica necessita apposito atto di assenso dell'Ente proprietario.

2.1 Ricomposizioni planovolumetriche fronteggianti strade

Per i fabbricati aventi forma planimetrica irregolare è sempre consentita la ricomposizione delle cortine fronteggianti le strade, assumendo quale distanza dal confine stradale quella preesistente all'intervento edilizio, misurata dal filo fabbricato nel punto più ravvicinato al confine stradale.

TAB. A - DISTANZE: FUORI DAL CENTRO ABITATO

**A1) NUOVE COSTRUZIONI - RICOSTRUZIONI CONSEGUENTI A DEMOLIZIONI INTEGRALI
- AMPLIAMENTI FRONTEGGIANTE LE STRADE**

(D. lgv n. 285 del 30/04/1992 modificato dal D. lgv n.360 del 10/09/1993, DPR n. 495 del 19/12/1992 modificato dal DPR 16/09/1996 n. 610)

UBICAZIONE DEI MANUFATTI DA REALIZZARE		Tipo A AUTOSTRADE	Tipo B STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI	Tipo C STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE	Tipo D STRADE URBANE DI SCORRIMENTO	Tipo E STRADE URBANE DI QUARTIERE	Tipo F STRADE LOCALI URBANE O EXTRAURBANE
R I S P E T T O	a) FUORI DAL CENTRO ABITATO	60	40	30	-	-	20 Strade Locali 10 Strade vicinali
	b) FUORI DAL CENTRO ABITATO all'interno delle zone edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi.	30	20	10	-	-	La distanza minima dal confine stradale è stabilita in metri 10
D I IN CORRISPONDENZA DI INTERSEZIONI STRADALI RASO E ALL'INTERNO DEGLI SVINCOLI		<p>- INTERSEZIONI STRADALI Alle fasce di rispetto indicate nei precedenti punti a) e b) si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nei precedenti punti a) e b) afferenti al rispettivo tipo di strada e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i due punti estremi.</p> <p>- ALL'INTERNO DEGLI SVINCOLI È vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.</p>					
F A S C I A	d) FUORI DAL CENTRO ABITATO all'interno della curva	<p>- All'interno della curva si deve assicurare, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione o di deposito, osservando le seguenti norme: La fascia di rispetto nelle curve fuori dal centro abitato, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati nei precedenti punti a) e b); - nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latitanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata nei precedenti punti a) e b) in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda. 					
	e) FUORI DAL CENTRO ABITATO all'esterno della curva	<p>- All'esterno della curva si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo e, quindi, tali fasce risultano indicate nei precedenti punti a) e b).</p>					

A2) COSTRUZIONE O RICOSTRUZIONE DI MURI DI CINTA DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA LATERALMENTE ALLE STRADE

(D.lgvo n. 285 del 30/04/1992 modificato dal D.lgvo n.360 del 10/09/1993, DPR n. 495 del 19/12/1992 modificato dal DPR 16/09/1996 n. 610)

UBICAZIONE DEI MANUFATTI DA REALIZZARE		Tipo A AUTOSTRADE	Tipo B STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI	Tipo C STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE	Tipo D STRADE URBANE DI SCORRIMENTO	Tipo E STRADE URBANE DI QUARTIERE	Tipo F STRADE LOCALI URBANE O EXTRAURBANE	
F A S C I A	R I S P E T T O	f) FUORI DAL CENTRO ABITATO	5	5	3	-	-	3
	g) all'interno delle zone edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi.	-	-	-	-	-	-	-
F A S C I A	D I	h) FUORI DAL CENTRO ABITATO	<p>- INTERSEZIONI STRADALI Alle fasce di rispetto indicate nei precedenti punti a) e b) si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nei precedenti punti a) e b) afferenti al rispettivo tipo di strada e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i due punti estremi.</p> <p>- ALL'INTERNO DEGLI SVINCOLI È vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.</p>					
	C U R V E	i) FUORI DAL CENTRO ABITATO all'interno della curva	<p>- All'interno della curva si deve assicurare, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione o di deposito, osservando le seguenti norme: La fascia di rispetto nelle curve fuori dal centro abitato, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati nei precedenti punti a) e b). - nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latitanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata nei precedenti punti a) e b) in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda. 					
		l) FUORI DAL CENTRO ABITATO all'esterno della curva	- All'esterno della curva si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo e, quindi, tali fasce risultano indicate nei precedenti punti a) e b).					

TAB. B - DISTANZE: ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO**B1) NUOVE COSTRUZIONI - RICOSTRUZIONI CONSEGUENTI A DEMOLIZIONI
INTEGRALI - AMPLIAMENTI FRONTEGGIANTI LE STRADE**

(D.lgvo n. 285 del 30/04/1992 modificato dal D.lgvo n.360 del 10/09/1993, DPR n. 495 del 19/12/1992 modificato dal DPR 16/09/1996 n. 610)

UBICAZIONE DEI MANUFATTI DA REALIZZARE		Tipo A AUTOSTRADE	Tipo B STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI	Tipo C STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE	Tipo D STRADE URBANE DI SCORRIMENTO	Tipo E STRADE URBANE DI QUARTIERE	Tipo F STRADE LOCALI URBANE O EXTRAURBANE	
F A S C I A	RETTILINEO E/O IN CURVA	f) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO in presenza di strumento urbanistico vigente	30	-	-	20	3	
	RISPETTO	f) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	Alle fasce di rispetto indicate nei precedenti punti f) e g) si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nei precedenti punti f) e g) afferenti al rispettivo tipo di strada e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i due punti estremi.					3
	DI	g) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	È vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione, che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario delle strade, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.					3
F A S C I A	IN CORRISPONDENZA DI INTERSEZIONI STRADALI A LIVELLI SFALSATI							

B2) COSTRUZIONE O RICOSTRUZIONE DI MURI DI CINTA DI QUALSIASI**NATURA E CONSISTENZA LATERALMENTE ALLE STRADE**

(D.lgvo n. 285 del 30/04/1992 modificato dal D.lgvo n.360 del 10/09/1993, DPR n. 495 del 19/12/1992 modificato dal DPR 16/09/1996 n. 610)

UBICAZIONE DEI MANUFATTI DA REALIZZARE		Tipo A AUTOSTRADE	Tipo B STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI	Tipo C STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE	Tipo D STRADE URBANE DI SCORRIMENTO	Tipo E STRADE URBANE DI QUARTIERE	Tipo F STRADE LOCALI URBANE O EXTRAURBANE
FASCE DI RISPETTO	RETTLINEO E/O IN CURVA	f) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	3	-	-	2	<p><i>La distanza minima dal confine stradale è stabilita in metri</i></p> <p>2</p> <p><i>La distanza minima dal confine stradale è stabilita in metri</i></p> <p>1,5</p>
	IN CORRISPONDENZA DI INTERSEZIONI STRADALI A RASO	g) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	Alle fasce di rispetto indicate nei precedenti punti f) e g) si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nei precedenti punti f) e g) afferenti al rispettivo tipo di strada e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i due punti estremi.				
	IN CORRISPONDENZA DI INTERSEZIONI STRADALI A LIVELLI SFALSATI	h) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	È vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione, che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario delle strade, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.				
Norma comune a tutte le ubicazioni del manufatto (rettilineo, curva, ecc.)		Le recinzioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario delle strade, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.					

ART. 36***Fascia di rispetto fluviale (L.R. 14/82)***

Lungo le sponde dei fiumi, dei torrenti nonché dei canali è vietata ogni nuova costruzione oltre che le relative opere di urbanizzazione per una fascia di profondità del limite del demanio di:

- a) m 25 per i fiumi al di sopra della quota di 500 s.l.m.
- b) m 50 per i fiumi al di sotto della predetta quota
- c) m 10 lungo i torrenti a scarsa portata

In tale fascia possono essere consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria, degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, parchi pubblici, la coltivazione agricola e la sistemazione a verde, nel rispetto della conservazione dello stato della natura.

Ai sensi della Legge Regionale n.14/82 per gli edifici ad uso residenziale e non, esistenti nelle fasce di rispetto di cui sopra, sono consentiti interventi con aumenti di volume non superiore al 10% di quello preesistente, per sistemazioni igieniche e tecniche, da realizzarsi sul lato opposto a quello della infrastruttura da salvaguardare.

ART. 37***Fascia di rispetto ferrovia (D.P.R. 753/80)***

Lungo i tracciati della linea ferroviaria è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di 30 (trenta) metri dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.

Sono consentite distanze inferiori al predetto limite qualora espressamente autorizzate dal Responsabile F.S. S.p.a., prima del rilascio *del permesso di costruire* *.

È consentito il ripristino degli edifici esistenti con aumenti di volume non superiore al 10% di quello preesistente, la realizzazione degli impianti igienico-tecnologici eventualmente mancanti, gli ampliamenti degli edifici esistenti purché questi avvengano sul lato opposto a quello della infrastruttura da salvaguardare.

Le opere si realizzano mediante *singoli titoli abilitativi* *.

ART. 38

Fascia di rispetto cimiteriale (L.R. 14/82 – L. 166/2002)

Nelle aree ricadenti nella fascia di metri 100 dal perimetro del cimitero, non sono ammesse nuove costruzioni.

Per gli edifici esistenti, ai sensi dell'art. 28 della L.n.166 dell'01/08/2002, sono consentiti interventi di recupero, ovvero funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento della percentuale massima del 10% e cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del 1° comma dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978 n. 457.

E' comunque consentita la realizzazione di strade e parcheggi.

ART. 39

Fascia di rispetto elettrodotto (D.P.C.M. 23 aprile 1992)

La distanza da osservare per i fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di permanenza prolungati, è la seguente:

- a) metri 10 (per linee a 132 KV);

* Modificato a seguito del D.P. Regione Campania n.237 del 16.04.2004.

b) metri 18 (per linee a 220 KV);

c) metri 28 (per linee a 380 KV).

Per le linee a tensione nominale diversa, superiore a 132 KV e inferiore a 380 KV, la distanza di rispetto è calcolata mediante proporzione diretta da quelle sopra indicate.

Per linee a tensione nominale inferiore a 132 KV restano ferme le distanze previste dal D.I. 16/01/1991.

Per eventuali linee a tensione superiore a 380 KV le distanze di rispetto sono stabilite dalla Commissione Tecnica Scientifica di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 23/04/92 n. 104.

ART. 40

Fascia di rispetto metanodotto

Nelle aree ricadenti nella fascia di rispetto del metanodotto non sono ammesse inderogabilmente nuove costruzioni.

Sono tuttavia consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione senza aumento di volume degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di strade e di parcheggi.

ART. 41

Fascia di rispetto acquedotto

Nelle aree ricadenti nella fascia di rispetto acquedotto individuata in metri 10, non sono ammesse inderogabilmente nuove costruzioni.

Sono tuttavia consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione senza aumento di volume degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di strade e di parcheggi.

ART. 42***Tutela delle sorgenti d'acqua sotterranee***

Ai sensi dell'art.21 del D.Lgs n.152/1999, come modificato dal D.Lgs. n.258/2000, le aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano vanno delimitate dalla Regione su proposta dell'autorità d'ambito. In assenza di tale delimitazione, nelle porzioni di territorio circostanti le risorse idriche captate in un raggio di duecento metri dal punto di captazione o derivazione è vietato l'insediamento dei centri di pericolo e delle attività elencate al comma 5 del suddetto articolo 21.